



Antonio Cardarelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

DETERMINAZIONE N.ro 430 del 22/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO

Dott. Ruocco Antonio, Dirigente Medico di Cardiologia/UTIC con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Matr. 71123 – Concessione aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1 e 4 del Decreto legislativo 165/2001. Esecuzione Immediata.

PROVVEDIMENTO DI ESEGUIBILITA'

Ordinaria

Immediata

X

MOTIVAZIONE: stante la data di decorrenza

DATI CONTABILI

C.I.G.:

C.U.P.:

IMPORTO TOTALE:

CONTO ECONOMICO/I N.:

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE della UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie

IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

Premesso che il Dott. Ruocco Antonio, matr.71123, Dirigente Medico disciplina Cardiologia, dipendente di questa Azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con istanza PEC del 01/02/2024 ha chiesto di fruire di un periodo di aspettativa senza retribuzione, di mesi sei, a decorrere dal 01/05/2024, in quanto vincitore di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia presso l' Ospedale "Madonna del Buon Consiglio" Fatebenefratelli di Napoli;

Preso atto:

- del nulla osta espresso dal Direttore UOC Cardiologia – UTIC, Dott. Mauro Ciro, in calce alla citata richiesta di aspettativa;
- del nulla osta espresso dal Direttore Generale, trasmesso con nota mail il 05/02/2024;

Letto l'art. 23 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 che stabilisce

- **Al comma 1:"** In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,(i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta;
- **Al comma 4** che prescrive "Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza."

Letto altresì il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0052969-P-01/07/2022 nel quale, in particolare si specifica che *per i dipendenti della pubblica amministrazione con rapporto di lavoro di tipo subordinato vige – fatte salve talune eccezioni per i dipendenti dei comuni - il principio dell'esclusività fissato nell'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957. A tale disposizione fanno da corollario ulteriori previsioni contenute nel medesimo decreto presidenziale tra le quali è bene ricordare, per la sua portata anch'essa generale, il divieto di cumulo degli impieghi pubblici posto dall'art. 65,(.....)Nell'ambito della sopravvenuta e più articolata disciplina dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, il legislatore ha inteso apportare alcuni temperamenti in un'ottica di valorizzazione delle competenze professionali dei dipendenti pubblici scaturente dallo svolgimento di attività diverse, sebbene opportunamente delimitato. Tra questi, il comma 1 della citata norma richiama anche la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto. Quest'ultima disposizione, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - in deroga al citato articolo 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - di essere collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività anche presso soggetti e organismi pubblici.(.....)" Il possibile ricorso al regime di aspettativa previsto dall'art. 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere, quindi, considerato in generale alla luce della ratio dell'istituto sopra illustrata e - in concreto – sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione che la dispone, tenendo altresì presente nel caso di specie le particolari circostanze che determinano l'instaurazione del rapporto di lavoro (.....), quali il positivo esperimento di procedure di carattere selettivo, l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro a termine, gli obiettivi connessi alla procedura di reclutamento e la posizione di inquadramento riconosciuta dalla normativa"*

Rilevato che:

- il dipendente in questione è risultato vincitore di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa
- la UOC G.R.U. con nota prto. n. 9312 del 18.04.2024 ha richiesto al Direttore UOC Cardiologia – UTIC in qualità di responsabile dell' Unità Operativa di assegnazione del richiedente una valutazione in merito alla possibile configurazione di un'ipotesi di conflitto di interessi nel caso di concessione dell'aspettativa in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – parte III;
- il Direttore della UOC Cardiologia – UTIC, con nota port. 9579 del 22.04.2024, in riscontro a quanto sopra esposto ha espresso parere favorevole al prosieguo

Ritenuto, pertanto, di

1. concedere al Dott. Ruocco Antonio, matr.71123, Dirigente Medico disciplina Cardiologia, dipendente di questa Azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un periodo di aspettativa non retribuita per mesi sei ai sensi dell'art.23 bis 23 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 a decorrere dal 01/05/2024 al 31/10/2024;
2. non computare il predetto periodo di aspettativa ai fini della decorrenza dell'anzianità e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. dare atto che qualora il 01/11/2024, il Dott. Ruocco Antonio, non dovesse riprendere il servizio, il rapporto di lavoro in atto verrà considerato risolto per recesso volontario con decorrenza dal termine dell'aspettativa;
4. dare immediata esecutività al presente atto in ragione della prossima decorrenza dell'aspettativa.

DICHIARATO E ATTESTATO CHE

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso questa UOC proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridico-amministrativa, nonché la legittimità nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa ed utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA

per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato di:

1. concedere al Dott. Ruocco Antonio, matr.71123, Dirigente Medico disciplina Cardiologia, dipendente di questa Azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un periodo di aspettativa non retribuita per mesi sei ai sensi dell'art.23 bis 23 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 a decorrere dal 01/05/2024 al 31/10/2024;
2. non computare il predetto periodo di aspettativa ai fini della decorrenza dell'anzianità e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. dare atto che qualora il 01/11/2024, il Dott. Ruocco Antonio, non dovesse riprendere il servizio, il rapporto di lavoro in atto verrà considerato risolto per recesso volontario con decorrenza dal termine dell'aspettativa;
4. dare immediata esecutività al presente atto in ragione della prossima decorrenza dell'aspettativa.
5. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE;

COLLEGIO SINDACALE;

U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA;

IL DIRIGENTE

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - [ROSSELLA D'ANGELO]